



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 22/12/2006**

### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

#### Modifiche Statuto Provinciale

- Art. 17  
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento da uno o più componenti, in rappresentanza delle liste. Per l'eventuale costituzione del gruppo misto occorre un Consigliere. Hanno facoltà di costituirsi in gruppo autonomo i candidati alla Presidenza eletti Consiglieri.
  2. La Provincia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti secondo le norme dello Statuto, la disponibilità dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
  3. E' garantita la sistemazione logistica dei gruppi. I locali verranno assegnati con precedenza di scelta per i Gruppi più numerosi, previo parere della Conferenza dei Capigruppo.
  4. Il Regolamento disciplina le strutture ed i servizi messi a disposizione dei gruppi.
  5. Al fine di garantire a ciascun Gruppo l'assegnazione di personale corrispondente alle mansioni da esplicare, verranno previsti nella dotazione organica appositi posti. I Gruppi individueranno il personale da assegnare a tali posti secondo il principio del rapporto fiduciario, nell'ambito della suddetta disponibilità.
  6. Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza onere per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del dirigente del Servizio Consiglio Provinciale previo parere favorevole del Presidente del Consiglio.
-